RIORDINAMENTO DEGLI ESAMI DI STATO DI MATURITA', DI ABILITAZIONE E DI LICENZA DELLA SCUOLA MEDIA

Art. 6

Colloquio

Il colloquio, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno, verte su concetti essenziali di materie o di gruppi di materie fra loro coordinate. Il colloquio si svolge su due materie o gruppi di materie, determinati a norma del quinto comma del presente articolo, rispettivamente scelti dal candidato e dalla commissione esaminatrice, e comprende la discussione degli elaborati. A richiesta del candidato, il colloquio puo' svolgersi anche su altra materia di insegnamento, in aggiunta a quelle di cui al secondo comma. In tal caso il presidente della commissione puo' nominare, ove occorra, un membro aggregato, che ha solamente voto consultivo. Il colloquio, che e' collegiale, deve svolgersi alla presenza di almeno cinque componenti la commissione. Con ordinanza da emanare nella prima quindicina di aprile, il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce la materia di cui al quarto comma dell'art. 5, e non piu' di quattro materie o gruppi di materie, diverse da quelle delle prove di cui allo stesso art. 5, che possono formare oggetto del colloquio.

Versione in vigore dal 15 febbraio 1969, non più in vigore dal 17 aprile 1969 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento degli esami di Stato di maturita', di abilitazione e di licenza della scuola media
Estremi	Decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-degli-esami-di-stato-di-maturita-di-abilitazione-e-di/art-6-colloquio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it